

DECISIONE N. 2367/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
relativa al programma statistico comunitario 2003-2007
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁴⁾, dispone l'adozione di un programma statistico comunitario.
- (2) Il regolamento (CE) n. 322/97 stabilisce i principi della produzione delle statistiche comunitarie e si applica alla presente decisione.
- (3) L'unione economica e monetaria esige un considerevole impegno per la fornitura di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti relative alla Comunità.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 322/97, per formulare, applicare, controllare e valutare le proprie politiche la Comunità deve poter accedere tempestivamente ad informazioni statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti, comparabili fra Stati membri e prodotte con la massima efficacia possibile.
- (5) La disponibilità di statistiche comparabili aggiornate di buona qualità è spesso una condizione necessaria per attuare le politiche comunitarie.
- (6) Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni statistiche nella Comunità è necessario stabilire un programma statistico comunitario quinquennale che individui gli orientamenti, i settori principali e gli obiettivi delle azioni previste in relazione a tali priorità.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 274.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 17.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- (7) A tal fine, le autorità comunitarie dovrebbero garantire statistiche comparabili e di alta qualità.

- (8) Il metodo specifico di elaborazione delle statistiche comunitarie richiede una cooperazione particolarmente stretta nell'ambito di un sistema statistico comunitario in corso di sviluppo, tramite il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁵⁾, per quanto riguarda l'adeguamento del sistema, in particolare attraverso l'adozione degli strumenti giuridici necessari per ottenere dette statistiche comunitarie. Va tenuto conto dell'onere che ciò comporta per gli interpellati, siano essi imprese, famiglie o individui.

- (9) La produzione di statistiche comunitarie nel quadro legislativo del programma quinquennale è di competenza delle autorità nazionali a livello nazionale e dell'autorità comunitaria (Eurostat) a livello comunitario.

- (10) Per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una cooperazione stretta, coordinata e coerente tra l'Eurostat e le autorità nazionali.

- (11) A tal fine, l'Eurostat dovrebbe garantire il coordinamento in varie forme tra le autorità nazionali per mezzo di una rete che rappresenti il Sistema statistico europeo (SSE) per assicurare la fornitura tempestiva di statistiche rispondenti alle necessità delle politiche dell'Unione europea.

- (12) Misure dettagliate per l'attuazione di specifiche azioni statistiche possono essere affidate al SEE dalla Commissione, che dovrebbe decidere gli obiettivi e le misure in questione.

- (13) Inoltre, per l'attuazione del presente programma, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97, alla Commissione sono affidati determinati compiti di natura attuativa o esecutiva, definiti in atti relativi a specifiche azioni statistiche.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.